

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei Componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Decreto legge spending review 6/7/2012 n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito nella legge 7 agosto 2012 n.135 pubblicata nel supplemento ordinario n.189 del 14 agosto 2012.
<http://www.dplmodena.it/leggi/135-12%20Revisione%20spesa%20pubblica.pdf>

Un primo immediato esame del provvedimento è stato già affrontato dalla Giunta del Codau in data 13 luglio 2012 http://www.codau.it/verbali/file_verbali/210//Verbale_Giunta_esecutiva_-_Roma_13_luglio_2012.pdf

L'Ufficio Studi evidenzia che ancora una volta ci si trova di fronte ad un provvedimento omnibus che riguarda svariati settori. Gli interventi in sede di conversione a volte non sono del tutto chiari ed esaustivi e rendono molto difficile l'opera di coordinamento tra le diverse norme. E' riportato pertanto un sintetico commento di alcune disposizioni di particolare interesse per l'Università e per il sistema pubblico che hanno impatto anche sulle università evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare i successivi interventi che saranno effettuati per l'applicazione delle norme contenute nel provvedimento.

SOMMARIO

Art. 1 _____ Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

Art.2 commi 17-19_____Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Art. 3 comma 1 _____ Razionalizzazione del patrimonio pubblico

Art.4 _____ Riduzione delle spese, messa in liquidazione e privatizzazione delle società pubbliche

Art.5 _____ Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Art.7 comma 42, 42 bis e ter _____ Riduzione della spesa della presidenza del consiglio

Art. 14 _____ Riduzione delle spese di personale

Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

L'articolo è molto lungo e complesso. In questa sede s'individuano alcune delle disposizioni più importanti applicabili alle Università.

Il comma 1, individua l'ambito oggettivo di una fattispecie di nullità dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in violazione:

- dell'articolo 26, comma 3 della legge 488/1999;
- degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Inoltre, il primo periodo, introduce una fattispecie di illecito disciplinare e di correlata responsabilità amministrativa.

Il secondo periodo calcola il danno erariale facendo riferimento alla differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Il terzo periodo esclude dalla predetta nullità i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Il citato articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. i compiti di struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.

Il comma 449 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevede com'è noto- per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro CONSIP¹. Ai sensi del medesimo comma 449, le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi anche le università), hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

La legge di conversione del D.L. n. 95/2012 ha poi stabilito che "le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. non sono soggette all' applicazione dell' art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488".

Il comma 2 prevede che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

In sede di conversione in legge del predetto D.L., le disposizioni di cui sopra sono state più correttamente inserite nel D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

¹ Le tipologie di beni e servizi per le quali vi è l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP sono state individuate da ultimo con il D.M. 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2012. Tali tipologie sono: 1) Arredi per ufficio; 2) Carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card); 3) Macchine per ufficio e prodotti hardware (specificamente: fotocopiatrici multifunzione, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange , stampanti); 4) Noleggio e acquisto di autoveicoli; 5) Servizio di buoni pasto; 6) Servizi di telefonia fissa; 7) Servizi di telefonia mobile; 8) Apparat e servizi di telefonia e trasmissione dati (reti locali, centrali telefoniche).

Infatti, all'art. 2, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006, è stato aggiunto, alla fine, il seguente periodo: **"I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"** e all'art. 41, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 163/2006 è stato aggiunto, alla fine, il seguente periodo. **"Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"**.

Tale ultima norma richiede, quindi, nelle procedure di gara in cui si intenda fissare requisiti "connessi" al fatturato aziendale tra i requisiti per la partecipazione alla gara, una congrua motivazione al riguardo nella delibera a contrattare.

Sempre in sede di conversione al D.L. n. 95/2012 è stato specificato che il comma 13 dell'art.37 del D.lgs. n. 163/2006, secondo cui i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento si applica nel caso di lavori.

Il **comma 7**, come modificato in sede di conversione, stabilisce che, fermo restando quanto previsto all' art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 sopra riportati, **le Amministrazioni Pubbliche** e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta (tra le Amministrazioni Pubbliche in parola sono comprese **anche le Università statali**), relativamente ad alcune categorie merceologiche tassativamente indicate (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) sono tenute:

- ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.P.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell' art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006;
- *ovvero* ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità, per il contraente, di adeguamento ai predetti corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni dell'art. 1, comma 7, del D.L. in parola rileva ai fini della responsabilità disciplinare e del danno erariale.

Il **comma 8** prevede che i contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui sopra e quello indicato nel contratto.

Il **comma 9** prevede che con successivi decreti del Ministero dell' Economia e delle Finanze, saranno individuate ulteriori categorie merceologiche sottoposte alla disciplina di cui ai precedenti commi 7 e 8.

Il **comma 10** stabilisce che le centrali di committenza danno comunicazione al Commissario Straordinario e a Consip Spa dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni; il

successivo comma 11 prevede che Consip Spa pubblichi un elenco delle centrali di committenza e i dati relativi ai contratti e alle convenzioni stipulati da dette centrali.

Il **comma 12** prevede che l'aggiudicatario delle convenzioni Consip e delle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali può offrire a Consip Spa e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva Convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella Convenzione, che troverà attuazione nei relativi contratti attuativi stipulati e da stipulare a partire da apposita comunicazione che Consip Spa e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'avvenuta riduzione

Il **comma 13** consente alle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Il predetto diritto di recesso è limitato al caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui alla convenzione. Inoltre è prevista la nullità di ogni patto contrario alla disposizione in commento.

E' previsto l'inserimento automatico del diritto di recesso nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c. (le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti) anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Il quarto periodo obbliga l'amministrazione pubblica che non abbia esercitato il diritto di recesso a darne comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994.

Il comma 15 dell' art. 1 del D.L. 95/2012, modificato in sede di conversione in legge, prevede che **per le Convenzioni Consip** (ma la norma è da ritenere estensibile anche alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di committenza costituite ai sensi dell' art. 1, co. 455 della legge n. 296/2006), **alle quali sia possibile ricorrere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. (15/8/2012), le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario**, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31/12/2012, e fatta salva la facoltà di recesso dell' aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L..

La durata delle convenzioni di cui al suddetto comma 15 è prorogata fino al 30/6/2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non è intervenuta da parte della centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi, con facoltà di recesso per l' aggiudicatario.

In caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al comma 15, fermo restando quanto previsto dall' art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, Consip e le centrali regionali di committenza costituite ai sensi dell' art. 1, co. 455 della legge n. 296/2006, potranno stipulare una convenzione avente durata fino al 30/6/2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da

determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all' offerta presentata dall' aggiudicatario della relativa procedura.

Infine, il comma 16-bis dell' art. 1 del D.L. 95/2012, introdotto in sede di conversione in legge, ha aggiunto al comma 1 dell' art. 26 della legge n. 448/1999, un periodo il quale prevede che "in casi di particolare interesse" le Convenzioni Consip "possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente" (si tratta, in sostanza, della possibilità, da parte di Consip, di un affidamento multiplo).

Il **comma 24** contiene due novelle al testo unico sul pubblico impiego, in particolare si modifica l'art. 16 del dlgs 165/2001 che disciplina le funzioni dei dirigenti generali inserendo, dopo la lettera l-bis) due nuove lettere 1-ter e 1-quater.

Il nuovo comma l-ter) prevede che i dirigenti forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

Il nuovo comma l-quater) demanda ai dirigenti di provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Art.2 commi 17-19 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Anche in questo caso si tratta di norme applicabili alle Università che modificano alcune disposizioni del citato decreto legislativo n. 165/2001 (art.5 comma 2 e art.6 comma 1), onde estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione dell'amministrazione nonché della gestione degli esuberi e della mobilità, prevedendo che in ogni caso, nelle more della nuova disciplina contrattuale, sia comunque resa debita informativa alle organizzazioni sindacali. Le norme non sono comunque di facile comprensione, in particolare al comma 19 si parla di necessaria informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale nelle more della disciplina contrattuale successiva al presente decreto.

Art. 3 comma 1 Razionalizzazione del patrimonio pubblico

Il comma 1 dispone il blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione per immobili (quale ne sia la proprietà, pubblica o privata) dei quali sia locataria una pubblica amministrazione. Il blocco è stabilito, in modo imperativo, per il triennio 2012-2014. Le pubbliche amministrazioni locatarie interessate sono: i soggetti dell'elenco reso dall'Istat circa le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (quindi anche le Università); le Autorità amministrative indipendenti; la Consob.

Art.4 Riduzione delle spese, messa in liquidazione e privatizzazione delle società pubbliche

L'articolo 4 contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società in house che svolgono servizi nei confronti della sola PA, misure circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, l'applicazione più ampia del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della PA, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali.

I primi tre commi, modificati in sede di conversione del decreto legge, mirano a ridurre il numero delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, intendendosi per "amministrazioni pubbliche" quelle definite nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi **anche le Università**). In particolare si dispone che entro il 31 dicembre 2013 siano liquidate le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, qualora l'intero fatturato sia rappresentato per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla Pubblica amministrazione (e quindi la loro attività in favore di terzi sia molto limitata).

La riduzione è prevista secondo una duplice modalità:

- a) scioglimento della società, entro il 31 dicembre 2013 considerando esenti da imposizione fiscale - ad eccezione dell'IVA e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa - gli atti correlati allo scioglimento;
- b) alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2013, mediante procedure a evidenza pubblica (tenute a considerare quale elemento di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione).

Nel caso in cui l'amministrazione interessata non proceda secondo quanto stabilito, essa non potrà più, secondo quanto disposto dal comma 2, ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi per la Pubblica amministrazione né vedere rinnovati gli affidamenti in corso, a partire dal 1 gennaio 2014. Da questa data in poi tutti i servizi non prodotti nell'ambito dell'amministrazione dovranno essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ricorrendo al mercato e utilizzando le procedure concorrenziali previste dal Codice degli appalti, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale.

La società in house ha un'origine comunitaria legata agli appalti. L'espressione in *house contract* è stata per la prima volta utilizzata, in ambito comunitario, nella Comunicazione della Commissione (98) 143, Libro Bianco sugli appalti pubblici nell'Unione Europea. In tale documento la Commissione definisce gli *in house contracts* come "contratti aggiudicati all'interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra un'Amministrazione centrale e le Amministrazioni locali ovvero tra un'Amministrazione ed una società da questa interamente controllata". La controversa figura degli affidamenti in house è stata in seguito sviluppata dalla Corte di Giustizia, la quale ha dato un decisivo contributo alla definizione dell'istituto attraverso alcune pronunce con le quali è stata elaborata la nozione di «in house *providing*» a proposito del fenomeno dell'autoproduzione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione; nozione con la quale si indica una particolare forma di delegazione interorganica in presenza della quale eccezionalmente si ammette la deroga all'applicazione del principio e del metodo competitivo nei casi di affidamento di lavori, forniture o servizi da parte di un soggetto pubblico o di un organismo di diritto pubblico.

La norma non dovrebbe applicarsi ai consorzi e alle società consortili poiché la disposizione sembra privilegiare il riferimento alla società così come definite dall'art. 2247 del codice civile e successive modifiche. Inoltre nel contratto di consorzio ex art. 2602 c.c., più soggetti

pongono in essere un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Nel consorzio, pertanto, mancano gli elementi caratteristici delle società, poiché esso non svolge un'attività d'impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese (ad esempio promozione e sviluppo della ricerca).

Nell'evidenziare che la disciplina delle società pubbliche è molto variegata e complessa, il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame le società le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163 del 2006). Sono centrali di committenza le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti di lavori o accordi quadro di forniture e servizi per altre amministrazioni aggiudicatrici.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 **(tra cui anche le Università statali)** possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato (di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile) soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

Il novero delle esclusioni in sede di conversione è stato ampliato. La previsione non si applica altresì ai seguenti tipi di enti e associazioni operanti:

- nel settore dei servizi socio assistenziali;
- nel settore dei beni e attività culturali;
- nel settore dell'istruzione e della formazione;
- gli enti e associazioni di promozione sociale senza finalità di lucro di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991);
- le organizzazioni non governative che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo (legge n. 49 del 1987);
- le cooperative sociali (legge n. 381 del 1991);
- le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, riconosciute dal CONI (articolo 90, legge n. 289 del 2002, il cui ambito di applicazione è definito dall' articolo 7 del D.L. n. 136 del 2004);
- le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali e locali.

L'art. 4, comma 7, del D.L. n. 95/2012, modificato, in sede di conversione in legge, prevede che, a decorrere dall' 1/1/2014, le **Amministrazioni Pubbliche** di cui all' art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 **(tra cui anche le Università statali)**, acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal D.Lgs. n. 163/2006, ma che restano tuttavia consentite "le acquisizioni in via diretta di beni e servizi mediante convenzioni", con:

- 1) le associazioni di promozione sociale ex art. 30 L. 383/2000;**
- 2) le associazioni di volontariato ex art. 7 L. 266/1991;**
- 3) le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 L. 289/2002;**
- 4) le cooperative sociali ex art. 5 L. n. 381/1991**, ossia le cooperative sociali di tipo B che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (in questo caso gli affidamenti devono, peraltro, rispettare il successivo comma 8-bis del medesimo

D.L. n. 95/2012, la legislazione regionale e la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2012, con la conseguenza che:

a) la stipula delle relative convenzioni per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, possibile, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria, deve essere preceduta da una procedura competitiva tra tali soggetti per la scelta del contraente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione;

b) per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è possibile soltanto inserire nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;)

5) le organizzazioni non governative ex L. n. 48/1987, per acquisizioni di beni e servizi realizzate nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il successivo comma 8 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, modificato in sede di conversione, stabilisce poi, che, **a decorrere dall'1/01/2014, l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico**, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione **in house** e a condizione che **il valore economico** del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento **sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 Euro annui**. Sono comunque fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.

Sono fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui **valore complessivo** sia pari o inferiore ad Euro 200.000 in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, delle associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e delle organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987. Il comma 8-bis dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, aggiunto in sede di conversione, precisa, però, che il limite dei 200.000 Euro come valore complessivo non si applica alla procedure previste dall'art.5 della legge n. 381/1991, relative agli affidamenti a cooperative sociali di tipo b), sopra riportate.

ART.5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

I **commi da 2 a 6** si occupano delle auto blu problematica già affrontata dall'Ufficio Studi. In particolare a decorrere dall'anno 2013, le Amministrazioni Pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione (tra cui vi sono le **Università statali**), hanno un limite (il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011) per le spese destinate al parco autovetture (acquisto, noleggio, la manutenzione e l'esercizio nonché per l'acquisto di buoni taxi). Tale soglia è derogabile nel 2013, solo in presenza di contratti pluriennali già in essere. Il comma 3 precisa che l'uso esclusivo dell'autovettura è previsto esclusivamente con riferimento alle esigenze di servizio del solo titolare. Come per altre violazioni, anche la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Il comma 5 contiene disposizioni circa il reimpiego del personale impegnato nel parco autovetture, qualora cessi dalle mansioni a seguito della riduzione sopra disposta. Infatti, al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della

riduzione del parco auto, il personale con mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

L'esigenza di razionalizzare l'uso delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche (le autovetture di Stato o 'auto blu') ha portato, a partire almeno dai primi anni Novanta (art. 21 della legge n. 412 del 1991 all'adozione di diversi provvedimenti in materia, finalizzati prevalentemente al contenimento delle spese destinate al parco macchine delle pubbliche amministrazioni (D.P.C.M. 28 febbraio 1997 e D.P.C.M. 11 aprile 1997). E' intervenuta la legge finanziaria 2005 (art. 1, co. 12-14, della legge n. 311 del 2004) le cui disposizioni sono state successivamente aggiornate ad opera della legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 11, della legge n. 266 del 2005), la quale ha introdotto una disciplina più restrittiva delle spese sostenibili dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Si stabilì che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possano effettuare spese in tale ambito di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

La legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 505, della legge n. 296 del 2006) ha, poi, esteso le disposizioni della finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per auto di servizio a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. La legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 588 e da 594 a 598 della legge n. 244 del 2007) disponeva, a decorrere dal 2008, un limite alla cilindrata media delle autovetture di servizio (1600 centimetri cubici) assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, precisando che il limite non si applica alle autovetture di vigili del fuoco, forze di polizia e protezione civile. Inoltre, si prescrive l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per la razionalizzazione dell'uso di diversi beni (telefoni, immobili, ecc.) tra cui anche le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.

Il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto un'ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato. E contestualmente la Direttiva n. 6/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata nel maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti circa gli aventi diritto all'utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture, coordinando le normative sulle modalità di acquisizione e gestione delle autovetture, individuando anche misure incentivanti della mobilità collettiva e ridefinendo l'ambito dei destinatari della normativa. E' stata inserita nel decreto-legge n. 98 del 2011 una disposizione, contenuta nell'articolo 2, che, ponendo alcuni limiti all'utilizzo delle autovetture di servizio, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disporre 'modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero ed il costo. La norma ha previsto che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1600 cc, con le uniche eccezioni delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Con il Dpcm 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle Pubbliche amministrazioni), pubblicato nella GU n. 214, del 14 settembre 2011, sono state dettate disposizioni ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011. Esso è stato poi integrato dal Dpcm 12 gennaio 2012. **Le disposizioni contenute si applicano alle Università.**

Il **comma 7** pone una soglia - **pari a 7 euro** - per il valore dei buoni-pasto per il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (quindi anche le Università). Tale soglia opera dal 1° ottobre 2012, con cessazione da allora delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. Il riferimento al personale delle amministrazioni pubbliche individua i destinatari nel personale contrattualizzato. Di conseguenza per espressa previsione normativa, le Università Statali non possono riconoscere buoni pasto al personale non contrattualizzato. I risparmi di spesa costituiscono economie di bilancio, con divieto di far confluire le risorse nella contrattazione collettiva.

Al **comma 8** si dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche devono essere fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Ciò vale anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Ancora una volta, la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Con riferimento a questa problematica, la Funzione Pubblica nella nota di risposta del 6/8/2012 all'Associazione nazionale Comuni Italiani e alla Ragioneria dello Stato ha precisato che la disposizione ha portata generale applicandosi a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e si applica a tutte le categorie di personale contrattualizzato e non contrattualizzato. La nota della funzione pubblica precisa inoltre che la norma dispone per l'avvenire e quindi, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme, sono salvaguardate le situazioni pregresse già definite prima dell'entrata in vigore del decreto legge. Tutto però deve essere valutato con riferimento alle norme contrattualmente e normativamente previste nei vari comparti. In particolare bisognerà prestare attenzione alla concreta motivazione che ha portato al rinvio dell'utilizzo delle ferie e quindi delle effettive esigenze di servizio.

Il **comma 9** riguarda l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni tra cui anche le Università di attribuire incarichi di studio e consulenza (sembirebbe anche a titolo gratuito nel silenzio della norma e nell'ipotesi più restrittiva) a soggetti appartenenti ai ruoli e collocati in pensione a patto però che nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza. La norma appare chiara; si tratta degli incarichi di studio e consulenza così come definiti dalla Corte dei Conti nella delibera (SS.RR. contr. 15 febbraio 2005 n. 6): per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art.5 D.P.R. n. 338/94, che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno. Non sono individuate altre tipologie (docenze, etc.) e quindi la norma non può avere una portata estensiva.

Si segnala anche il **comma 10** dell'articolo per l'impatto che potrà avere dove alla lettera a) prevede un obbligo (anziché una facoltà, com'era nella previsione dell'articolo 11, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 2011) di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il cd. cedolino). L'obbligo vale per tutte le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 quindi anche per le Università.

Esse peraltro sono esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio. L'obbligo di avvalersi delle procedure indicate può esser derogato dalla singola amministrazione solo qualora essa, nel ricorrere ad altro contraente, fruisca di condizioni di qualità e di prezzo non svantaggiose.

Diversamente, gli atti e i contratti attuati in violazione sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Seconda la relazione tecnica al provvedimento in commento, il costo di questo servizio, se acquistato presso il Ministero dell'economia anziché sul mercato, è di quattro-sei volte inferiore (come costo unitario per

cedolino emesso).

Il **comma 10bis** è stato aggiunto in sede di conversione e sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica). In base alla disposizione così riformulata, al professore o al ricercatore universitario che rientri nei ruoli delle università da incarichi avuti presso altri enti o istituzioni verrà corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso potrà mantenere il trattamento economico complessivo goduto durante il periodo fuori ruolo: l'attribuzione di assegni ad personam sarà da considerarsi illegittima e causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione. La normativa allo stato vigente consentiva la possibilità di mantenere attraverso la corresponsione di un assegno ad personam aggiuntivo il maggiore trattamento goduto nell'incarico precedentemente svolto. E' evidente l'intento del legislatore di ridurre la spesa.

Completamente nuovi sono i **commi dall'11 all'11 sexies** tutti incentrati sulla valutazione del personale dirigenziale e non nelle more dei rinnovi contrattuali in applicazione di quanto disposto dal Dlgs 150/2009. Si prevede che la valutazione del personale si svolga in base ad alcuni criteri (raggiungimento di predeterminati e oggettivabili obiettivi; comportamenti organizzativi; capacità di valutazione), e che i dirigenti effettuino una valutazione del personale. Per molte amministrazioni e molte Università questa disposizione non dice nulla di nuovo poiché la gestione per obiettivi è ormai un fatto acquisito nell'attività lavorativa. La novità è che per legge si disciplina ancora una volta il meccanismo di valutazione. Ai più meritevoli (dei dirigenti, in questo caso per la retribuzione di risultato, e non dirigenti) - i quali non sono comunque in numero inferiore al 10 per cento della totalità dei dipendenti della rispettiva amministrazione - è attribuito un trattamento accessorio (nei limiti delle disponibilità delle risorse disponibili per la differenziazione retributiva in base al merito) maggiorato di un importo complessivo tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie secondo le modalità stabilite dal sistema di cui all'art.7 del decreto legislativo n.150/2009. L'intervento normativo specifica inoltre che nella valutazione del personale non si tiene conto dei periodi di congedo per maternità, paternità e parentale superando in questo modo alcune criticità di applicazione e che è fondamentale la pubblicazione dei dati dell'incentivazione del personale anche in forma aggregata in modo da evidenziare i criteri di selettività nell'attribuzione degli incentivi.

Tale previsione incide su una parte dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (il quale prevede che il personale sia distribuito in differenti livelli di performance in modo che: a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
--

Infine si evidenzia che le norme intervengono direttamente sui vari meccanismi di incentivazione previsti dai contratti collettivi di tutte le pubbliche amministrazioni trattandosi di norme di applicazione immediata in attesa dei rinnovi contrattuali che com'è noto non avverranno prima del 2014.

Art.7 comma 42 Riduzione della spesa della presidenza del consiglio

Il comma 42 è stato interamente riscritto dalla legge di conversione e modifica il regime dei contributi degli studenti universitari novellando l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306² con la previsione di contributi incrementati a carico degli studenti fuori corso. Con la legge di conversione è ripristinato il limite massimo della contribuzione a carico degli studenti per i servizi offerti dell'Università al 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui alla legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica). La disposizione prevede ora che le Università possano determinare autonomamente incrementi di contribuzione a carico degli studenti fuori corso, sulla base di principi di equità, progressività e redistribuzione, tenendo presente limiti e criteri fissati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali incrementi di contribuzione non sono computati ai fini del raggiungimento di quel limite del 20% indicato nel comma 1. L'introduzione di questo meccanismo a carico dei fuori corso richiama comunque una serie di parametri da tenere presenti, che comprendono anche il numero di anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi, il reddito ISEE familiare, la condizione di studente-lavoratore.

Un altro comma aggiunto all'articolo 5 sulla contribuzione studentesca specifica i limiti massimi degli incrementi applicabili ai fuori corso, ponendoli in rapporto al reddito ISEE familiare. Sono individuate tre fasce: per i redditi inferiori a 90.000 euro l'incremento non può superare il 25%; per i redditi fino a 150.000 euro l'incremento non può superare il 50%; per i redditi oltre i 150.000 euro, l'incremento non può superare il 100%.

Almeno la metà (50%) delle risorse derivanti da tali incrementi dovranno essere destinate in parte ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio previste dal decreto legislativo n. 68 del 2012 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti) a favore degli studenti meritevoli. La parte residua dovrà essere destinata a interventi di sostegno allo studio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti logistici e organizzativi (sistema abitativo, mobilità, mense, servizi di orientamento e tutorato, ecc..).

Il comma 42 bis stabilisce che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, un processo di accorpamento dei consorzi universitari Cineca, Cilea e Caspur, per esigenze di razionalizzazione della spesa e per il funzionamento mediante la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale (non viene indicata la forma giuridica) con l'obiettivo di garantire il supporto in termini di servizi e innovazione, alle esigenze del ministero e dei vari settori interessati.

Il comma 42 ter anch'esso introdotto in sede di conversione dispone che per consentire una corretta transizione al nuovo ordinamento e l'adozione dei nuovi statuti viene individuato il

² Regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari prevede che, fatto salvo quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3 (fondo per il finanziamento ordinario delle università), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

criterio di interpretazione del comma 9, dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) relativo alla durata in carica degli organi monocratici. Con quest'articolo gli organi in carica decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto; la norma di interpretazione specifica che ai fini della proroga del mandato dei rettori in carica il momento di adozione dello statuto è quello in cui esso viene definitivamente autorizzato dal Ministero, dopo aver esercitato i controlli previsti dalla legge (ex comma 7 dell'art.2 legge 240/2010). Si ricorda a questo proposito che la disposizione cerca di rispondere ad alcuni interventi della giurisprudenza amministrativa (si veda TAR Umbria sentenza n.261 del 9 luglio 2012 in rassegna normativa Codau Luglio 2012 http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/89//Rassegna_luglio_2012.pdf)

Art. 14 Riduzione delle spese di personale

Il comma 3, modificando l'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008, dispone in merito ai limiti assunzionali per le università, che potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento dal 2016.

I limiti per procedere ad assunzioni vigenti prima del decreto-legge in esame, come specificano le relazioni illustrativa e tecnica al decreto legge, erano - sempre in relazione al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente del 50 % nell'anno 2012 e del 100 % a decorrere dall'anno 2013 per le università statali;

Le Università - con l'aggiunta di un comma 13-bis all'art. 66 del citato DL n. 112 - possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento a decorrere dal 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012³. Il MIUR procederà annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Con nota prot. n.1176 del 19 luglio 2012 la direzione generale del ministero dell'Università ha dato alcune indicazioni relative all'applicazione della disposizione in commento. In particolare sono salvaguardate le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate su assegnazioni a valere sul piano straordinario dei professori associati 2011, utilizzando punti organico residui al 31 dicembre 2011, delle programmazioni 2011 e 2010, nella misura in cui l'ateneo negli anni di riferimento non sia stato sottoposto al blocco delle assunzioni, a valere integralmente su risorse esterne. In seguito con nota prot.1238 del 7/8/2012, il ministero ha precisato che l'intero sistema delle Università Statali (quindi tutto il sistema considerato unitariamente nel suo complesso) può procedere per l'anno 2012 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente di punti organico corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno 2011. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni

³ D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.

sarà effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e delle assunzioni già effettuate per l'anno in corso.

Il comma 4bis è stato introdotto invece dalla legge di conversione. In particolare si ricorda che l'articolo 2 del decreto legge (non applicabile alle Università) dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (prevedendo, tra l'altro forme di mobilità e pensionamento oltre alla questione del personale in soprannumero). Le previsioni permangono e le amministrazioni che non procedono alla propria riorganizzazione, connessa alla riduzione delle dotazioni organiche, non possono procedere ad alcuna assunzione di personale. Sono salve, peraltro (ai sensi dell'articolo 2, comma 6) le procedure concorsuali e di mobilità già avviate. Restano comunque ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni (e proprio l'articolo 14, commi 1-2 incide sulla normativa in materia di turn over).

La disposizione introdotta prevede che, fermo restando questo novero di disposizioni (dunque le facoltà assunzionali) nonché il sistema di pubblicità delle vacanze previsto dall'articolo 2, comma 13, le amministrazioni pubbliche possano, per il triennio 2012-2014, effettuare assunzioni anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni (**quindi tecnicamente anche alle università** attingendo alle loro graduatorie, previo accordo tra le amministrazioni, ex articolo 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003).

Questo, qualora l'amministrazione non abbia una graduatoria in corso di validità. L'assunzione avviene previo consenso del vincitore. Resta da capire che cosa potrebbe comportare il suo rifiuto che non dovrebbe determinare decadenza, ai fini dell'assunzione presso l'amministrazione per cui aveva concorso).